



COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 17/12/2019

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
VERNAGLIONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI GIORGIO ANTONIO AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
STRINGARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
COPPO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
ZATTI ALICE	CONSIGLIERE	Assente
CAMISANI OLIVIERO VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
PULEO ANTONINO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
VILLA ZINA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FOLLI ALBERTO .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Spendio Domenico, De FilippiCristina, Damiani Leo, Iorio Giulia, Ventacoli Beatrice..

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Spendio ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Assessore Spendio (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Seguono gli interventi: del Sindaco, dei Consiglieri Ghilardi, Padovani, Villa, Di Giorgio, Nappo, Vernaglione, del Responsabile Area Finanziaria e dell'Assessore Spendio (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione).

Il Presidente chiede di esprimere le dichiarazioni di voto:

Consigliere Padovani = legge un documento condiviso tra i gruppi consiliari di minoranza "Dichiarazione di voto sul bilancio previsionale 2020/2022" e richiede che lo stesso sia allegato alla delibera.

Per protesta, i Consiglieri Padovani, Villa, Ghilardi, Puleo, Cavagna, abbandonano l'aula e non prendono parte alla votazione.

Consiglieri presenti in n. 10.

Consigliere Camisani – Trezzano Oltre = favorevole

Consigliere Nappo – Partito Democratico = favorevole

Consigliere Vernaglione – Trezzano con Fabio = favorevole

Il Presidente dà lettura della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 28/01/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (peg) per il triennio 2019/2021";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2019 avente ad oggetto: "Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2019/2021 - art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22/07/2019 avente ad oggetto: "Esercizio Finanziario 2019: Assestamento Generale del Bilancio - salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000";

VISTE le successive deliberazioni di variazione al bilancio e storni di fondi adottate nel corso dell'esercizio 2019;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

DATO ATTO che, a far data dal 01.01.2016, trovano piena applicazione le disposizioni connesse all'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al già citato D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*" (allegato n. 4/1 al D.Lgs.118/2011) che individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performances;
- il piano degli indicatori di bilancio;
- lo schema di delibera di assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- le variazioni di bilancio;
- lo schema di rendiconto sulla gestione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2020/2022. Adempimenti di competenza dell'Organo esecutivo";

RICHIAMATE inoltre le precedenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 199 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada – Esercizi 2020/2022 (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni)";
- n. 200 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi dei permessi di costruire – Esercizi 2020/2022";
- n. 201 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da Comune – Anno 2020: definizione del tasso complessivo di copertura";

DATO ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio non dispone di parcheggi a pagamento e pertanto non esistono proventi da destinare ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 285/1992;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 269 che testualmente recita: "*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che, in assenza di variazione, le misure tributarie e tariffarie 2020 sono disciplinate dai seguenti atti che conservano piena validità ed applicabilità:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe e aliquote anno 2017";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di

legge, avente ad oggetto: "Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Addizionale dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche – Imposta Municipale propria IMU – Tassa sui servizi indivisibili TASI – Canone concessorio non ricognitorio – Determinazione tariffe e aliquote per l'anno 2017";

- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 18/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni emanate da ARERA in forza delle nuove funzioni esercitate:

- n. 352/2019/R/RIF del 30/07/2019 relativa a "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – inquadramento generale e primi orientamenti";
- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 relativa a "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021";
- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 relativa a "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

APPURATO che le predette deliberazioni ARERA prevedono l'integrale ridefinizione dei piani finanziari secondo una metodologia sopravvenuta rispetto ai criteri in uso;

VISTA la memoria ARERA del 21/10/2019 per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (n. 414/2019/I/RIF) che, in considerazione degli adempimenti posti in capo agli enti locali, ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

APPURATO, infatti, che il differimento temporale auspicato e proposto – secondo ARERA - "consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori)";

RITENUTO pertanto, in questa sede, di rinviare a successiva deliberazione la definizione del nuovo piano finanziario TARI, nelle more dell'emanazione di nuovi criteri operativi e stante la necessità di impostare metodologie ed accorgimenti atti a garantire il puntuale recepimento delle sopravvenute disposizioni ARERA;

APPURATO che, sino alla definizione del nuovo piano finanziario, s'intendono prorogate *ope legis* le tariffe approvate con precedente deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2019, evidenziando che le stesse, pur nella fase transitoria della *prorogatio*, non confliggono con la necessità di copertura integrale dei fabbisogni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017: "Determinazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e al Presidente del Consiglio – anno 2017";

APPURATO che tali indennità, in assenza di deliberazioni di variazione, si intendono vigenti ed applicabili anche per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2018";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Bilancio consolidato 2018 - art.11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTE le risultanze dei rendiconti 2018 degli enti ed organismi partecipati del Comune di Trezzano sul Naviglio;

CONSIDERATO che gli schemi dei documenti contabili in argomento sono stati presentati ai Consiglieri comunali con le modalità e nei termini stabili dal vigente Regolamento di contabilità;

APPURATO che, alla scadenza regolamentare, sono stati presentati emendamenti agli schemi della programmazione da parte dei Consiglieri Comunali, non accolti come da precedente deliberazione n. 73 in data odierna;

RILEVATO altresì che il Comune di Trezzano sul Naviglio non versa in stato di dissesto finanziario né è ente in condizioni strutturalmente deficitarie;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 182 del 11/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Adozione schema di programma triennale OO.PP. 2020-2022 ed elenco annuale 2020. Nomina responsabile unico del procedimento";
- n. 183 del 11/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Adozione schema triennale OO.PP. 2020-2022 ed elenco annuale 2020.";

RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rubricato "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

RILEVATO che la programmazione dei lavori pubblici costituisce "parte integrante" alla manovra di bilancio 2020/2022;

VISTO il programma delle opere pubbliche relativo agli esercizi finanziari 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori da eseguirsi nell'anno 2020 e CONSTATATA la coerenza di detti documenti con le previsioni di bilancio 2020/2022;

DATO ATTO che, nell'ambito del Documento unico di programmazione (D.U.P.) - così come rivisto dalla relativa nota di aggiornamento, è opportunamente riassunta la programmazione dei lavori pubblici per gli anni 2020-2021-2022;

VISTE le schede all'uopo predisposte per la programmazione delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020, redatte in conformità ai dettami ministeriali;

RICHIAMATO l'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 "*Ricognizione e valorizzazione del*

patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”;

DATO ATTO che all'interno della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) è contenuto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022;

RICHIAMATO l'art. 3, commi 55 e 56 della L. 24.12.2007, n. 244 che testualmente recitano:

“55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

EVIDENZIATO che il limite massimo di spesa annua per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è fissato in € 170.000,00;

RICHIAMATI gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000, relativi a *“Programmazione e Bilanci”;*

APPURATO che, alla data odierna, non risulta approvata la legge di bilancio 2020, attualmente in fase di discussione parlamentare;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di finanza e fiscalità locale con particolare riferimento alla L. 30/12/2018 n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 819 e successivi della suddetta Legge 145/2018 recanti disposizioni in materia di obiettivi di finanza pubblica;

APPURATO che, ai sensi del comma 821 dell'art. 1 della già citata Legge 145/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo – informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 al D.Lgs. 118/2011);

EVIDENZIATO che il nuovo regime sopra descritto determina il superamento degli obiettivi del c.d. *“pareggio di bilancio”* vigenti sino al 31/12/2018;

PRESO ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio, in relazione ai dati contabili attuali e prospettici, rispetterà gli equilibri di bilancio 2019 quale obiettivo di finanza pubblica per il medesimo anno;

APPURATO che, fra le poste del bilancio di previsione 2020/2022, è stato iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nei vigenti principi contabili;

RICHIAMATI i principi contabili emanati in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 118/11 al fine di conformare la gestione degli Enti Pubblici a regole contabili uniformi;

EVIDENZIATO che, a partire dal 01/07/2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti, è operativo il c.d. "SIOPE+" che ha – quale obiettivo principale – il miglioramento della qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica, nonché la rilevazione dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

APPURATO che gli schemi di bilancio 2020/2022 e le relative codificazioni contabili sono stati approntati in relazione alle esigenze informative del SIOPE+ e, più in generale, del piano dei conti integrato;

RICHIAMATI l'art. 21-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 e l'art. 1, comma 905 della L. 145/2018 recanti misure premiali e semplificazioni per i Comuni che approvano i propri bilanci e rendiconto nei termini ordinari;

VISTA la nota integrativa predisposta in ottemperanza alle disposizioni contenute al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) ed all'art. 11, comma 3 ex D.Lgs. 118/2011;

VISTA l'attestazione del Responsabile Finanziario predisposta ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 42, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, approvata con precedente deliberazione n. 74 in data odierna:

- contiene il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio in argomento;
- contiene la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma, il cui limite massimo di spesa annua è fissato in € 170.000,00, così come disciplinato dall'art. 3, commi 55 e 56 della L. 24.12.2007, n. 244;
- contiene il piano triennale di contenimento delle spese (art. 2, commi 594 e 599 della L. 244/2007) nonché indicazioni sulla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs. 50/2016);

2. DI APPROVARE il Piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e correlato

elenco annuale, già menzionati nella nota di aggiornamento al D.U.P., in conformità alle schede allegate alla deliberazione giuntale n. 183 del 11/10/2019 annessa in forma integrale al presente atto;

3. DI APPROVARE il bilancio di previsione 2020/2022, munito di tutti gli allegati previsti – ivi compresa la nota integrativa;

4. DI DARE ATTO che il bilancio 2020/2022 è stato formulato nel rispetto del pareggio finanziario di bilancio e che sussistono tutte le condizioni di equilibrio previste dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e, più in generale, dal vigente ordinamento degli enti locali;

5. DI DARE ATTO che la programmazione di bilancio 2020/2022 consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come riformulati dall'art. 1 – commi 819 e successivi della L. 30/12/2018 n. 145, per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione;

6. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 non contempla l'utilizzo di avanzo di amministrazione 2019 presunto;

7. DI DARE ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come risulta dalla precedente propria deliberazione n. 72 in data odierna;

8. DI DARE ATTO che si intendono riconfermate anche per l'anno 2020 le indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e al Presidente del Consiglio previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017;

9. DI RECEPIRE il contenuto delle seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 199 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada – Esercizi 2020/2022 (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni)";
- n. 200 del 31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi dei permessi di costruire – Esercizi 2020/2022";
- n. 201 del 31/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune – Anno 2020: definizione del tasso complessivo di copertura";

10. DI DARE ATTO che, in assenza di variazione, le misure tributarie e tariffarie applicabili per l'anno 2020 sono disciplinate dai seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe e aliquote anno 2017";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Addizionale dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche – Imposta Municipale propria IMU – Tassa sui servizi indivisibili TASI – Canone concessorio non ricognitorio – Determinazione tariffe e aliquote per l'anno 2017";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 18/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per

l'anno 2019";

11. DI RINVIARE la definizione del nuovo piano finanziario TARI a deliberazione successiva, nelle more dell'emanazione di nuovi criteri operativi e stante la necessità di impostare metodologie ed accorgimenti atti a garantire il puntuale recepimento delle sopravvenute disposizioni ARERA;

12. DI DARE ATTO che, sino alla definizione del nuovo piano finanziario, s'intendono prorogate *ope legis* le tariffe approvate con precedente deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2019, evidenziando che le stesse, pur nella fase transitoria della *prorogatio*, non confliggono con la necessità di copertura integrale dei fabbisogni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

13. DI DARE ATTO che l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2021 entro il 31/12/2019 determina l'automatica applicazione del regime premiale e semplificativo contemplato dall'art. 21-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 e dall'art. 1, comma 905 della L. 145/2018;

14. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel correlato Documento unico di programmazione (D.U.P.), così come rivisto dalla nota di aggiornamento approvata, hanno natura di indirizzo ed orientamento all'operato della Giunta comunale e dei competenti Responsabili di Servizio.

Successivamente,

Con n. 10 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI ATTRIBUIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere prontamente operativa la manovra di bilancio 2020/2022.

Attesa l'ora tarda, il Presidente mette in votazione la prosecuzione o meno del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale all'unanimità decide di proseguire.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE
FOLLI ALBERTO



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020

INDICE

Nota integrativa al bilancio	1
Quadro normativo di riferimento	
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili	
Eredità contabile del consuntivo precedente	2
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio	
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	
Consistenza patrimoniale	
Parametri di deficit strutturale	
Altre considerazioni sul consuntivo precedente	
Situazione contabile del nuovo bilancio	5
Equilibri finanziari e principi contabili	
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	
Previsioni di cassa	
Altre considerazioni sulla situazione contabile	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	10
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	
Costo e dinamica del personale	
Livello di indebitamento	
Esposizione per interessi passivi	
Partecipazioni in società	
Disponibilità di enti strumentali	
Costo dei principali servizi offerti al cittadino	
Altre considerazioni sulla gestione	
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	15
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	
Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)	
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	
Composizione del fondo pluriennale vincolato	
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	
Accantonamenti in fondi rischi	
Obiettivo di finanza pubblica	
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati	
Criteri di valutazione delle entrate	24
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	
Tributi	
Trasferimenti correnti	
Entrate extratributarie	
Entrate in conto capitale	
Riduzione di attività finanziarie	
Accensione di prestiti	
Anticipazioni	
Altre considerazioni sulle entrate	

Criteri di valutazione delle uscite	29
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	
Spese correnti	
Spese in conto capitale	
Incremento di attività finanziarie	
Rimborso di prestiti	
Chiusura delle anticipazioni	
Altre considerazioni sulle uscite	
Fenomeni che necessitano di particolari cautele	36
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	
Modalità di finanziamento degli investimenti	
Garanzie prestate	
Impieghi finanziari in strumenti derivati	
Debiti fuori bilancio in corso formazione	
Altre considerazioni su fenomeni particolari	
Conclusioni	39
Considerazioni finali e conclusioni	

1 Nota integrativa al bilancio

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

2 Eredità contabile del consuntivo precedente

2.1 Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Situazione finanziaria rendiconto Situazione al 31-12-2018		Composizione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	0,00	-	0,00
Riscossioni	(+)	6.203.607,53	24.073.487,60	30.277.095,13
Pagamenti	(-)	5.034.130,23	22.491.907,58	27.526.037,81
Situazione contabile di cassa				2.751.057,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				2.751.057,32
Residui attivi	(+)	5.638.933,06	8.804.661,69	14.443.594,75
Residui passivi	(-)	1.064.245,81	5.332.461,63	6.396.707,44
Risultato contabile				10.797.944,63
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)			272.113,13
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)			1.703.690,54
Risultato effettivo				8.822.140,96

2.3 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun

intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2018	Passivo	2018
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Fondo di dotazione	6.020.667,67
Immobilizzazioni immateriali	87.146,24	Riserve	23.494.383,56
Immobilizzazioni materiali	35.924.831,96	Risultato economico d'esercizio	1.030.377,67
Immobilizzazioni finanziarie	7.217.072,51	Patrimonio netto	30.545.428,90
Rimanenze	0,00		
Crediti	7.088.329,77	Fondo per rischi ed oneri	1.230.274,48
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Trattamento di fine rapporto	0,00
Disponibilità liquide	3.266.509,73	Debiti	15.149.893,70
Ratei e rconti attivi	0,00	Ratei e rconti passivi	6.658.293,13
		Passivo (al netto PN)	23.038.461,31
Totale	53.583.890,21	Totale	53.583.890,21

2.4 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2018	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	ù	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	ù	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	ù	
Sostenibilità debiti finanziari	ù	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	ù	
Debiti riconosciuti e finanziati	ù	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	ù	
Effettiva capacità di riscossione	ù	

2.5 Altre considerazioni sul consuntivo precedente

Il rendiconto di gestione 2018 ha chiuso presentando un avanzo di amministrazione all'interno del quale è stata garantita la puntuale applicazione di tutti gli accantonamenti, destinazioni e vincoli previsti dal vigente ordinamento contabile. Tale situazione non determina la necessità di effettuare ripiani di passività e/o disavanzi emergenti da annualità di gestione precedenti con risorse 2020. Si evidenzia tuttavia la necessità di riverificare puntualmente, in occasione dell'imminente predisposizione del rendiconto 2019, le postazioni creditorie iscritte fra nel comparto dei "residui attivi", al fine di valutare analiticamente le ragioni del mantenimento dei crediti nel

conto del bilancio anche in relazione alle criticità di cassa che si ripresentano sistematicamente in corso di gestione.

Non esiste "disavanzo tecnico" emergente dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 da ripianare (*"Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico."*).

Al termine dell'esercizio 2018 risulta regolarmente costituito il fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente e capitale al fine del differimento di spese non divenute esigibili entro il 31.12.2018. La programmazione 2020/2022 è stata formata tenendo in considerazione il fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa (previsioni definitive, fermo restando il necessario successivo adeguamento che verrà operato prevalentemente con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui.

Dall'anno 2016 il Comune di Trezzano sul Naviglio è tenuto alla redazione della contabilità economico-patrimoniale; è in corso di definizione l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali approntato in conformità ai criteri sottesi all'armonizzazione dei sistemi contabili.

3 Situazione contabile del nuovo bilancio

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2020 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	22.976.398,26	22.976.398,26	0,00
Investimenti	1.321.776,98	1.321.776,98	0,00
Movimento di fondi	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00
Totale	33.862.175,24	33.862.175,24	0,00

Equilibrio di bilancio 2021 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	22.373.924,05	22.373.924,05	0,00
Investimenti	752.486,84	752.486,84	0,00
Movimento di fondi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00
Totale	32.490.410,89	32.490.410,89	0,00

Equilibrio di bilancio 2022 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	22.241.372,60	22.241.372,60	0,00
Investimenti	860.986,84	860.986,84	0,00
Movimento di fondi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	3.464.000,00	3.464.000,00	0,00
Totale	32.466.359,44	32.466.359,44	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonate o vincolate dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con

restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	16.042.000,00	15.442.000,00	15.442.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.500.761,00	1.499.735,79	1.498.710,57
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	5.390.797,87	5.401.757,87	5.401.757,87
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	81.986,84	100.486,84	231.986,84
Risorse ordinarie		22.851.572,03	22.243.006,82	22.110.481,60
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	124.826,23	130.917,23	130.891,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		124.826,23	130.917,23	130.891,00
Totale		22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	869.079,42	800.740,83	631.887,55
Impieghi ordinari		22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Uscite bilancio corrente	(-)	22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto

capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	878.790,14	629.000,00	629.000,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		878.790,14	629.000,00	629.000,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	161.000,00	23.000,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	81.986,84	100.486,84	231.986,84
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	200.000,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	200.000,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	200.000,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		442.986,84	123.486,84	231.986,84
Totale		1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	200.000,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	200.000,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Uscite bilancio investimenti	(-)	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.4 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per

altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)		Competenza 2020	Cassa 2020
Entrate			
Tributi e perequazione	(+)	16.042.000,00	15.352.000,00
Trasferimenti correnti	(+)	1.500.761,00	1.683.682,42
Extratributarie	(+)	5.390.797,87	5.390.797,87
Entrate in conto capitale	(+)	878.790,14	878.790,14
Riduzione di attività finanziarie	(+)	200.000,00	200.000,00
Accensione di prestiti	(+)	200.000,00	200.000,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	5.900.000,00	5.900.000,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	3.464.000,00	3.464.000,00
	Somma	33.576.349,01	33.069.270,43
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	285.826,23	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	0,00	-
	Parziale	33.862.175,24	33.069.270,43
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	1.508.593,79
	Totale	33.862.175,24	34.577.864,22
Uscite			
Correnti	(+)	22.107.318,84	19.221.329,78
In conto capitale	(+)	1.321.776,98	1.892.703,89
Incremento attività finanziarie	(+)	200.000,00	200.000,00
Rimborso di prestiti	(+)	869.079,42	869.079,42
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	5.900.000,00	5.900.000,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	3.464.000,00	3.464.000,00
	Parziale	33.862.175,24	31.547.113,09
Disavanzo applicato in uscita	(+)	0,00	-
	Totale	33.862.175,24	31.547.113,09
Risultato			
Totale entrate	(+)	33.862.175,24	34.577.864,22
Totale uscite	(-)	33.862.175,24	31.547.113,09
	Risultato competenza	0,00	
	Fondo di cassa finale		3.030.751,13

3.5 Altre considerazioni sulla situazione contabile

La gestione di cassa del Comune di Trezzano sul Naviglio ha fatto registrare, negli ultimi anni sino a settembre 2018, il sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria. Tale circostanza mantiene viva l'attenzione sulla necessità di adottare specifici accorgimenti gestionali prevalentemente rivolti:

- all'analisi dei crediti iscritti nel conto dei residui attivi, al fine di evidenziare eventuali sopravvenienze passive e ridimensionare conseguentemente il FCDE ed il risultato di amministrazione;
- all'attivazione di iniziative volte all'accelerazione delle fasi di riscossione e rendiconto delle entrate, ai fini della relativa contabilizzazione, anche mediante il prelevamento tempestivo dai conti correnti postali di eventuali giacenze o disponibilità;
- all'avvio tempestivo delle procedure di riscossione coattiva di crediti incagliati o in sofferenza;
- al puntuale monitoraggio delle postazioni di entrata e gestione attiva delle risorse, anche mediante la costituzione di nuclei operativi trasversali a tutti i settori per la condivisione di modalità e tempistiche di azione;
- alla prosecuzione delle azioni "messe in cantiere" con la deliberazione giunta n. 153 del 06.07.2017.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che:

- i documenti previsionali e programmatici sono stati formati nell'osservanza delle norme e dei principi giuridici e contabili anche in relazione alle innovazioni dettate dal D.Lgs. 118/2011;
- gli schemi del progetto di bilancio 2020/2022 sono compatibili con le esigenze di armonizzazione dei sistemi contabili;
- risultano rispettati tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
- le previsioni di entrata iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022 sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite;
- le previsioni di spesa iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022 risultano essere compatibili con l'entità delle risorse previste, tenuto conto della capacità complessiva di indebitamento dell'Ente. Le previsioni

- sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite;
- risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo il vigente Ordinamento contabile degli enti locali;
- in relazione alle spese in conto capitale, risultano acquisite le informazioni necessarie per la corrispondente rappresentazione contabile in base a criteri di "esigibilità";
- sono stati rispettati i vincoli di legge per quanto attiene l'impiego di entrate a specifica destinazione;
- i Responsabili di Servizio non hanno segnalato, in relazione al settore di pertinenza, debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, incidenti sulla programmazione 2020/2022;
- non esiste disavanzo di amministrazione pregresso da ripianare;
- non esiste disavanzo tecnico derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui da ripianare;
- la programmazione reca puntuale previsione degli stanziamenti contabili idonei alla movimentazione del c.d. "fondo pluriennale vincolato", al fine di registrare efficacemente le scelte operate ed i connessi tempi di impiego e di utilizzo delle risorse acquisite dall'Ente che necessitano talvolta di un periodo di tempo ultrannuale per la concreta realizzazione della spesa e degli interventi previsti;
- la formazione degli strumenti di bilancio ha tenuto conto dell'incidenza delle entrate e delle spese di carattere non ripetitivo, come definite e disciplinate dall'art. 25, comma 1, lett. b) della L. 31.12.2009 n. 196 e dal punto 9.11.3 del principio contabile applicato allegato 4/1;
- alla data di redazione del presente documento non risulta approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, benché la medesima risulti essenzialmente abbozzata in base alle esigenze di reclutamento del triennio ed al fine di stanziarne in bilancio le relative previsioni contabili;
- in sede previsionale non è stato ipotizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto 2019;
- l'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzo dei proventi delle alienazioni patrimoniali prevista dall'art. 1, comma 866 della Legge 205/2017;
- l'Ente, in sede di predisposizione della propria programmazione, ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del D.L. 78/2015 per l'anno 2020;
- in apposito programma di ciascun esercizio del triennio considerato è stato iscritto il fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- i Responsabili dei Servizi interessati non hanno segnalato la necessità di integrare gli accantonamenti esistenti per il contenzioso legale in essere;
- è stato operato nel bilancio 2020 un accantonamento pari al 1% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, ad esclusione degli stanziamenti che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, quale Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- sull'esercizio finanziario 2019 è stato stanziato apposito fondo di riserva di cassa avente dotazione non inferiore allo 0,20% delle spese finali - stanziamenti di cassa.

4 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio n.6 - *Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4.2 Costo e dinamica del personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La spesa per il personale complessiva è stata rilevata in relazione alle risultanze del macroaggregato di spesa corrente 1 "Redditi da lavoro dipendente".

Personale (Forza lavoro e spesa complessiva)	2020	2021	2022
Forza lavoro (numero)			
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	126	126	126
Totale	126	126	126
Dipendenti di ruolo in servizio	104	98	98
Dipendenti non di ruolo in servizio	11	11	11
Totale	115	109	109
Spesa e personale a confronto (importo)			
Spesa per il personale complessiva	4.446.736,00	4.283.566,00	4.283.566,00
Spesa corrente complessiva	22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05

4.3 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi

correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)		2020	2021	2022
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	7.814.544,38	7.145.464,96	6.344.724,13
Accensione	(+)	200.000,00	0,00	0,00
Rimborso	(-)	869.079,42	800.740,83	631.887,55
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)		7.145.464,96	6.344.724,13	5.712.836,58

4.4 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)		Previsione		
		2020	2021	2022
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate penultimo anno precedente				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	15.863.234,43	15.947.881,63	16.042.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.585.734,39	1.728.136,68	1.500.761,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	6.208.040,99	5.360.757,17	5.390.797,87
Somma		23.657.009,81	23.036.775,48	22.933.558,87
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		2.365.700,98	2.303.677,55	2.293.355,89
Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	376.019,15	336.138,53	298.130,05
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		376.019,15	336.138,53	298.130,05
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	13.420,17	12.394,96	11.369,74
Contributi C/interessi		13.420,17	12.394,96	11.369,74
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		362.598,98	323.743,57	286.760,31
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	2.365.700,98	2.303.677,55	2.293.355,89
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	362.598,98	323.743,57	286.760,31
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		2.003.102,00	1.979.933,98	2.006.595,58
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

4.5 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in

contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

Di seguito vengono elencate le società partecipate dell'ente, con relative quote di possesso e bilanci consultabili al *link* indicato.

Società partecipate dirette:

- CAP Holding S.p.A. (% di possesso pari a 0,98 - affidataria di servizi diretti - bilanci consultabili <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci>);
- Navigli Lombardi S.c.a.r.l. IN LIQUIDAZIONE (% di possesso pari a 0,20 - bilanci consultabili <http://www.naviglilombardi.it/trasparenza-2/bilanci/>);

Società partecipate indirette:

- PAVIA Acque S.C.A.R.L. (partecipata di CAP Holding S.p.A. - bilanci consultabili <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci>);
- Amiacque S.r.l. (partecipata di CAP Holding S.p.A. - bilanci consultabili <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci>);
- Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipata di Cap Holding S.p.A. - bilanci consultabili <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci>).

Per quanto riguarda Navigli Lombardi S.c.a.r.l., prosegue la relativa attività liquidatoria, in conformità ai provvedimenti di riordino e razionalizzazione adottati dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 38 e 39 del 27.09.2017.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio non detiene partecipazioni di controllo.

L'attività di indirizzo e controllo del Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti delle proprie società partecipate, nel corso del 2018, si è concretizzata con la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 - adottata in Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 18.12.2018.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
Cap Holding S.p.A.	571.381.786,00	5.600.169,00	0,98 %
Totale		5.600.169,00	

Denominazione	Cap Holding S.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Produzione di servizio di interesse generale: Servizio idrico integrato (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio).

4.6 Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

Di seguito vengono elencati gli enti strumentali partecipati dell'ente, con relative quote di possesso e bilanci consultabili al *link* indicato.

Enti strumentali partecipati:

- Fondazione per leggere (% di possesso 3,5561 - bilanci consultabili <http://www.fondazioneperleggere.it/trasparenza/>);
- AFOL Metropolitana (% di possesso 0,67 - bilanci consultabili <http://www.afol.cloud-software.it/index.php/bilanci/>);
- Fondazione Pontirolo Onlus (% di possesso 11,70 - bilanci consultabili <http://pontiroloonlus.it/amministrazione-trasparente/#1467358710089-60260b5d-087b>);
- Centro Studi PIM (% di possesso 0,47 - bilanci consultabili <http://www.pim.mi.it/amministrazione-trasparente/>).

Il Comune di Trezzano sul Naviglio non detiene partecipazioni di controllo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

**Principali enti strumentali
dell'Ente**

Non ci sono enti strumentali da segnalare

4.7 Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'ambito delle categorie dei servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983, gestisce direttamente i seguenti servizi a domanda individuale:

- Asilo nido;
- Impianti sportive;
- Mense;
- Utilizzo di sale attrezzate;
- Colonie urbane per minori (centri estivi);
- Servizi di pre-post scuola;
- Servizi sociali a pagamento

Per l'anno 2020 l'Amministrazione comunale intende mantenere invariate le tariffe e così come definito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 31.10.2019, il grado di copertura dei costi è pari a 55,71%.

Tale grado di copertura appare, ad oggi, adeguato - parametro commisurato alla funzione sociale dei servizi somministrati alla collettività.

Al fine dell'ottimizzazione delle modalità di gestione dei servizi sarà tuttavia necessario in corso d'esercizio:

- vigilare sull'organizzazione di servizi ed attività, al fine di individuare forme maggiormente rispondenti a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- monitorare il grado di copertura dei costi dei servizi perseguendo, ove possibile, economie di spesa non incidenti sugli aspetti quali-quantitativi;
- monitorare l'andamento dei proventi dei servizi, al fine di tradurre gli accertamenti in riscossioni effettive e ridurre conseguentemente l'incidenza delle svalutazioni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

(*) I costi di gestione relativi all'asilo nido sono riportati al 50% del loro ammontare, così come stabilito dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Principali servizi offerti al cittadino (Risultato)	Risultato 2020	Risultato 2021	Risultato 2022
RETTE ASILI NIDO*	-515.628,69	-515.628,69	-515.628,69
INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE	-149,00	-149,00	-149,00
IMPIANTI SPORTIVI	-168.250,17	-138.530,17	-138.530,17
MENSE SCOLASTICHE E NON	-432.300,00	-432.300,00	-432.300,00
UTILIZZO SALE COMUNALI	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
CENTRI ESTIVI	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	-51.685,00	-51.685,00	-51.685,00
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	-43.307,00	-43.307,00	-43.307,00
Totale	-1.233.819,86	-1.204.099,86	-1.204.099,86

4.8 Altre considerazioni sulla gestione

Con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 30.08.2019, il Comune di Trezzano sul Naviglio ha approvato due distinti elenchi, così come previsto dal par. 3.1 del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento e quindi inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco rientrano:

- Cap Holding S.p.A.;
- Navigli Lombardi S.c.a.r.l. in liquidazione;
- Fondazione per leggere;
- Fondazione Pontirolo Onlus;
- AFOL Metropolitana;
- Centro Studi PIM.

Nel secondo elenco rientrano:

- Cap Holding S.p.A.;
- Fondazione per leggere;
- Fondazione Pontirolo Onlus.

Benché la partecipazione sia inferiore a 1%, Cap Holding S.p.A. è stata inserita nel secondo gruppo, tra gli enti oggetto di consolidamento, in quanto soggetto affidatario di servizi pubblici locali; si evidenzia inoltre che la stessa, essendo tenuta a sua volta alla redazione del sistema di bilancio consolidato, il consolidamento dei conti è avvenuto attraverso il consolidamento del bilancio consolidato redatto.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 25.09.2019 il Comune di Trezzano sul Naviglio ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, così come previsto dall'art. 11 bis del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Il bilancio consolidato 2018 ha chiuso presentando le seguenti risultanze:

- risultato economico 2018 del GAP: Euro 1.402.862,00;
- patrimonio netto 2018 del GAP: Euro 31.393.470,00;
- totale attività 2018 del GAP: Euro 58.905.317,00.

5 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile

estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate. Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione (presunto o definitivo) (Estratto dall'allegato "a" al Bilancio, seconda parte)		Esercizio 2019
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.19	(a)	10.883.732,31
Composizione del risultato e copertura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	10.380.420,00
Parte vincolata	(c)	344.456,07
Parte destinata agli investimenti	(d)	50.906,27
Vincoli complessivi		10.775.782,34
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione	(+)	10.883.732,31
Vincoli complessivi	(-)	10.775.782,34
Differenza (a-b-c-d)	(e)	107.949,97
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		107.949,97
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		-
Avanzo (presunto o definitivo) utilizzato		
Quota dell'avanzo utilizzata		0,00

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

In sede previsionale non è stato ipotizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto 2019.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)		Stanziamenti		
		2020	2021	2022
Avanzo applicato in entrata				
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
Disavanzo applicato in uscita				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Entrate			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	285.826,23	153.917,23	130.891,00
Uscite			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	153.917,23	130.891,00	130.891,00

5.5 Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)		Previsione		FPV/U 2020
		FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	
Num.	Denominazione missione			
1	Servizi generali e istituzionali	130.917,23	0,00	130.917,23
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	23.000,00	23.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+)		130.917,23		130.917,23
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+)			23.000,00	23.000,00
Totale FPV/U stanziato				153.917,23

5.6 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)		Stanziamenti		
		2020	2021	2022
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	124.826,23	130.917,23	130.891,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	161.000,00	23.000,00	0,00
Totale		285.826,23	153.917,23	130.891,00

5.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (*individuazione del quinquennio storico*) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tributi e perequazione	1.524.712,00	1.244.000,00	1.244.000,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	1.181.919,36	1.244.633,85	1.244.633,85
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	2.706.631,36	2.488.633,85	2.488.633,85

Denominazione	Tributi e perequazione	
Contenuto e valutazioni	Operate svalutazioni cautelative in materia di TARI (tributo ordinario e attività di accertamento), TARSU/TARES/TARI (accertamenti tributari e lotta all'evasione) ed IMU (limitatamente all'attività di accertamento trattandosi di tributo accertato in via ordinaria secondo i criteri previsti per l'autoliquidazione).	
Importo	2020	1.524.712,00
	2021	1.244.000,00
	2022	1.244.000,00

Denominazione	Trasferimenti correnti	
Contenuto e valutazioni	Nessuna svalutazione necessaria in relazione alla natura dell'entrata ed ai criteri di accertamento utilizzati in base ai vigenti principi contabili.	
Importo	2020	0,00
	2021	0,00
	2022	0,00

Denominazione	Entrate extratributarie	
Contenuto e valutazioni	Operate svalutazioni cautelative per i seguenti servizi: illuminazione votiva, refezione scolastica e non, rette asili nido, centri sportivi, edilizia residenziale pubblica (canoni di locazione e rimborsi spese), interventi socio-assistenziali. Svalutate prudenzialmente entrate da sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e norme del Codice della Strada.	
Importo	2020	1.181.919,36
	2021	1.244.633,85
	2022	1.244.633,85

Denominazione	Entrate in conto capitale	
Contenuto e valutazioni	Nessuna svalutazione necessaria in relazione alla natura dell'entrata ed ai criteri di accertamento utilizzati in base ai vigenti principi contabili.	
Importo	2020	0,00
	2021	0,00
	2022	0,00

Denominazione	Riduzione di attività finanziarie	
Contenuto e valutazioni	Nessuna svalutazione necessaria in relazione alla natura dell'entrata ed ai criteri di accertamento utilizzati in base ai vigenti principi contabili.	
Importo	2020	0,00
	2021	0,00
	2022	0,00

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

E' stato previsto, inoltre, tra gli altri fondi, spese in conto capitale relativamente all'accantonamento del 10% dei proventi da alienazione di patrimonio immobiliare (€ 9.047,50 per il 2020); trattasi di fondo di parte capitale, quota da reinvestire per le finalità di cui all'art. 56 bis, comma 11 del D.L. 21.06.2013, n. 69 che testualmente recita:

"11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione

anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

La creazione del fondo consente il "congelamento" delle relative risorse in attesa di definitiva destinazione.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Fondo spese per indennità di fine mandato	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Fondo rinnovi contrattuali - personale dipendente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	53.030,00	53.030,00	53.030,00

Denominazione	Fondo spese per indennità di fine mandato
Contenuto e valutazioni	Accantonamento in quote annuali che, al termine dell'esercizio, confluisce nell'avanzo di amministrazione - parte accantonata.
Importo	2020 3.030,00
	2021 3.030,00
	2022 3.030,00

Denominazione	Fondo rinnovi contrattuali - personale dipendente
Contenuto e valutazioni	Accantonamento comprensivo di oneri riflessi in quote annuali che, al termine dell'esercizio, confluisce nell'avanzo di amministrazione - parte accantonata.
Importo	2020 50.000,00
	2021 50.000,00
	2022 50.000,00

5.9 Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha decretato il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali. Dal 2019, oltre a questo ed in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 247/17 e 101/18, gli enti locali possono inoltre utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Sempre a partire dal 2019, e quindi già in fase di costruzione del bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Alla fine dell'esercizio, e quindi in sede di rendiconto, gli enti sono poi considerati adempienti (e cioè in effettivo equilibrio sorto in fase di bilancio ma mantenuto fino al consuntivo) in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

Obiettivo di finanza pubblica		Previsione		
		2020	2021	2022
Parte corrente				
Entrate parte corrente	(+)	22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Spese parte corrente	(-)	22.976.398,26	22.373.924,05	22.241.372,60
Equilibrio parte corrente		0,00	0,00	0,00
Parte investimenti				
Entrate parte investimenti	(+)	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Spese parte investimenti	(-)	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
Equilibrio investimenti		0,00	0,00	0,00
Movimento di fondi				
Entrate movimento di fondi	(+)	6.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
Spese movimento di fondi	(-)	6.100.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
Equilibrio movimento di fondi		0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale				
Entrate finali	(+)	30.398.175,24	29.026.410,89	29.002.359,44
Spese finali	(-)	30.398.175,24	29.026.410,89	29.002.359,44
Equilibrio finale		0,00	0,00	0,00

5.10 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

L'emersione di avanzo presunto 2019 non determina vincoli e cautele sulla programmazione dei fabbisogni.

6 Criteri di valutazione delle entrate

6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
FPV applicato in entrata (FPV/E)		285.826,23	153.917,23	130.891,00
Avanzo applicato in entrata		0,00	0,00	0,00
Parziale		285.826,23	153.917,23	130.891,00
1	Tributi e perequazione	16.042.000,00	15.442.000,00	15.442.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.500.761,00	1.499.735,79	1.498.710,57
3	Entrate extratributarie	5.390.797,87	5.401.757,87	5.401.757,87
4	Entrate in conto capitale	878.790,14	629.000,00	629.000,00
5	Riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	200.000,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da tesoriere/cassiere	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
Parziale (finanziamento impieghi)		30.398.175,24	29.026.410,89	29.002.359,44
9	Entrate C/terzi e partite di giro	3.464.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00
Totale		33.862.175,24	32.490.410,89	32.466.359,44

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Alla voce "fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" è previsto unicamente il gettito da fondo di solidarietà comunale, stimato in base alle assegnazioni 2019 con una prudenziale riduzione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/E Correnti tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	13.052.000,00	12.452.000,00	12.452.000,00
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	16.042.000,00	15.442.000,00	15.442.000,00

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/E Trasferimenti correnti	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
101 Da Amministrazioni pubbliche	1.465.761,00	1.464.735,79	1.463.710,57
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500.761,00	1.499.735,79	1.498.710,57

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non

garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/E Entrate extratributarie	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.519.896,58	2.530.856,58	2.530.856,58
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	1.831.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00
300 Interessi attivi	1.110,00	1.110,00	1.110,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.038.791,29	1.038.791,29	1.038.791,29
Totale	5.390.797,87	5.401.757,87	5.401.757,87

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
100 Tributi in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200 Contributi agli investimenti	139.315,14	0,00	0,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	135.475,00	25.000,00	25.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale	878.790,14	629.000,00	629.000,00

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

La movimentazione riguarda unicamente la gestione dei depositi da mutui Cassa DD.PP. - movimenti associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
Totale	200.000,00	0,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.6/E Accensione di prestiti	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	200.000,00	0,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	200.000,00	0,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così

effettivamente esigibile.

L'assiduo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, come già evidenziato, porrà l'Ente nella condizione di monitorare costantemente la gestione dei flussi di cassa e di adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per il progressivo superamento di tale condizione.

Nella programmazione della spesa corrente trova puntuale allocazione lo stanziamento per gli interessi passivi determinati dall'utilizzo del "fido" di cassa.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.7/E		Stanziamenti	Stanziamenti	Stanziamenti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		2020	2021	2022
100	Anticipazioni tesoriere/cassiere	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
Totale		5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00

6.9 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

La gestione corrente, per il triennio 2020/2022, genera tendenzialmente "avanzo economico" destinato al finanziamento di spese d'investimento.

Entrate non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero sia limitata ad uno o più esercizi seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

In sede di formazione del bilancio si è proceduto alla codificazione dei capitoli necessaria all'individuazione delle entrate da ritenersi non ricorrenti; le relative risultanze sono rilevabili dall'apposito allegato al bilancio a cui si rinvia.

Per tali entrate vi sarà un monitoraggio costante, anche al fine della costruzione di uno "storico" statistico e della corretta calibrazione degli interventi finanziati (anche nell'ottica della corretta quantificazione del FCDE).

7 Criteri di valutazione delle uscite

7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
	Parziale	0,00	0,00	0,00
1 Correnti		22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05
2 In conto capitale		1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
3 Incremento attività finanziarie		200.000,00	0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti		869.079,42	800.740,83	631.887,55
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	Parziale (impieghi)	30.398.175,24	29.026.410,89	29.002.359,44
7 Spese conto terzi e partite di giro		3.464.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00
	Totale	33.862.175,24	32.490.410,89	32.466.359,44

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
101 Redditi da lavoro dipendente	4.446.736,00	4.283.566,00	4.283.566,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	257.290,00	251.255,00	251.255,00
103 Acquisto di beni e servizi	12.880.788,50	12.847.074,73	12.876.048,50
104 Trasferimenti correnti	552.860,00	552.860,00	552.860,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	379.019,15	339.138,53	301.130,05
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	106.400,00	106.400,00	106.400,00
110 Altre spese correnti	3.484.225,19	3.192.888,96	3.238.225,50
Totale	22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U)

ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121.729,48	709.486,84	840.986,84
203 Contributi agli investimenti	25.000,00	15.000,00	15.000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	175.047,50	28.000,00	5.000,00
Totale	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/U Incremento attività finanziarie	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
Totale	200.000,00	0,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	869.079,42	800.740,83	631.887,55
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale	869.079,42	800.740,83	631.887,55

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanzamenti 2020	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
Totale	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00

7.7 Altre considerazioni sulle uscite

Fra le spese correnti è stato stanziato il fondo di riserva, nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000. E' altresì previsto un fondo di riserva di cassa, rispettoso dei limiti normativi minimi.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), all'art. 1 commi 858-868, al fine di ridurre complessivamente il debito delle amministrazioni locali, prevede la costituzione, a decorrere dal 2020, di un fondo di garanzia dei debiti commerciali (in misura variabile dal 1% al 5%), non impegnabile e destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione qualora sussista una delle seguenti fattispecie:

1. se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano

- se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 % del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2. se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel medesimo esercizio, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il comma 859 recita:

"A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano le condizioni di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

In merito a quanto sopra illustrato il Comune di Trezzano sul Naviglio, alla data di redazione del presente documento, presenta le seguenti condizioni:

- il debito commerciale residuo risulta ridotto del 69% rispetto a quello del 31.12.2018;
- il debito commerciale residuo scaduto è pari al 2,77% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'indicatore di ritardo dei pagamenti calcolato in relazione alle disposizioni del FGDC, ipotizzato sui dati rilevati alla data di redazione del presente documento e proiettati al termine dell'esercizio 2019, evidenzia un ritardo medio inferiore ai 10 giorni.

L'Ente, sulla scorta delle predette considerazioni, ritiene prudente operare un accantonamento nel bilancio 2020 di € 100.000,00, pari al 1% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, ad esclusione degli stanziamenti che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (così come previsto dall'art. 1 comma 862 lettera d della Legge n. 145 del 30.12.2018).

Si ritiene tale misura idonea a ripristinare la puntualità dei pagamenti e non si prevedono analoghi accantonamenti a valere sulle gestioni finanziarie 2021/2022. La Giunta comunale, entro il prescritto termine di ciascun anno, provvederà all'assunzione degli adempimenti di monitoraggio prescritti dalla sopra citata normativa. Resta inteso che sino alla definizione di tale accantonamento, quale misura di cautela finanziaria, è da ritenersi congelato l'utilizzo del fondo di riserva assegnato in gestione alla Giunta.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Si richiamano preliminarmente gli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. 22.09.2014 che testualmente recitano:

Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti:

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.

Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'indicatore annuale 2018 di tempestività dei pagamenti del Comune di Trezzano sul Naviglio è pari a 30,65 (il corrispondente indicatore dell'anno 2016 era pari a 44,85) ed è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.trezzano-sul-naviglio.it nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

Entro il mese di gennaio 2020 verrà definito l'indicatore annuale 2019, che, sulla base dei dati attualmente disponibili, si prospetta ulteriormente inferiore al corrispondente dell'esercizio precedente.

Spese non ricorrenti

Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente a seconda che la spesa sia prevista a regime o sia limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive atti equiparati;
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

In sede di formazione del bilancio si è proceduto alla codificazione dei capitoli necessaria all'individuazione delle spese da ritenersi non ricorrenti; le relative risultanze sono rilevabili dall'apposito allegato al bilancio a cui si rinvia.

La valutazione ha avuto luogo in relazione alle spese "sopravvenute" rispetto agli esercizi precedenti ed a quelle che, per loro natura, possono ritenersi non ripetitive. Sono state altresì considerate come non ripetitive le spese strettamente connesse ad entrate non ricorrenti (come, ad esempio, le spese sostenute per le attività di accertamento e verifica in ambito tributario).

Il rapporto entrate/spese non ricorrenti verrà pedissequamente monitorato nel corso dell'esercizio, al fine di garantire l'adeguata correlazione fra le stesse e di verificarne l'evoluzione (anche in termini di "consolidamento") nell'ambito della programmazione.

La quota di FCDE relative ad entrate non ricorrenti (attività di accertamento tributario), e conseguentemente non ricorrente, è così determinate:

- **Anno 2020:** Euro 1.085.106,23;
- **Anno 2021:** Euro 684.152,99;
- **Anno 2022:** Euro 581.982,49.

Le partite di giro, dall'esercizio 2015, hanno registrato un notevole incremento rispetto alle movimentazioni storicamente rilevate in tale "comparto". L'incremento è principalmente dovuto:

- alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- alle sopraggiunte modalità di contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL: dal 1° gennaio 2015 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, prevede che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme

vincolate effettuati dal tesoriere ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 267/00 vengano contabilizzati con scritture finanziarie specifiche nell'ambito delle partite di giro.

Semplificazioni per i comuni che approvano i bilanci entro i termini ordinari

Per i comuni che approvano i bilanci entro i termini ordinari del TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, sono previste delle semplificazioni.

Secondo l'art. 21 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50, per i comuni di cui sopra, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite specifico di spesa per l'attività formativa secondo cui la spesa annua *"deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009"*;

b) all'articolo 27, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112 (limite relativo all'utilizzo della carta per le stampe nelle pubbliche amministrazioni).

Secondo l'art. 1, comma 905, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), inoltre, per i comuni che approvano i bilanci entro i termini ordinari, non trova applicazione una serie di adempimenti. Trattasi in particolare dei seguenti:

- L'art. 1, comma 905 della L. 30.12.2018 n. 145 obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso dell'anno precedente ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5 della legge n. 67/1987;
- obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- obbligo di contenere le spese per missioni e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture ai sensi dell'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto legge n. 78/2010 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012;
- obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili, ove effettuati, siano indispensabili e non dilazionabili ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011;
- specifici obblighi finalizzati a ridurre, anche attraverso l'istituto del recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 66/2014.

8 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Modalità di finanziamento degli investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura non può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili*, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento

dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento dei principali investimenti programmati nel triennio	Investimento		
	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato /FPV/E)	161.000,00	23.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	81.986,84	100.486,84	231.986,84
Risorse di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale	139.315,14	0,00	0,00
Mutui passivi	200.000,00	0,00	0,00
Altre fonti di finanziamento	739.475,00	629.000,00	629.000,00
Totale	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84

8.3 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio.

Ad oggi non esistono garanzie prestate a favore di terzi che possano avere risvolti patrimoniali o finanziari per l'Ente (fidejussioni o lettere di *patronage* forte).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Esercizio 2020
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.4 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi prodotti finanziari atipici, non è stato, quindi, sempre valutato in tutte le sue implicazioni.

Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione. L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio non ha sottoscritto nel tempo contratti relative a strumenti derivati; per tale ragione non si ravvisa la necessità di adottare particolari cautele nella fase di formazione del programmazione di bilancio 2020/2022.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2020	2021	2022
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	0,00	0,00	0,00

8.5 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

Ad oggi non esistono debiti fuori bilancio latenti da riconoscere e finanziare.

Fra i debiti fuori bilancio la casistica maggiormente frequente attiene all'ambito delle "sentenze esecutive"; la "storia contabile" del Comune di Trezzano sul Naviglio suggerisce la necessità di costituire appostamento nella programmazione finanziaria di specifici stanziamenti per "rimborso danni". Non trattandosi di spese connesse a potenziali soccombenze non si è fatto ricorso allo specifico "fondo spese/rischi" ma si è dato concreto appostamento a capitoli "spendibili". Tale cautela va ritenuta in tale sede sufficiente, fermo restando l'obbligo di monitoraggio costante delle passività potenzialmente emergenti o latenti.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)		Importo
Sentenze		0,00
Disavanzi		0,00
Ricapitalizzazioni		0,00
Espropri		0,00
Altro		0,00
Totale		0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

8.6 Altre considerazioni su fenomeni particolari

Non si è a conoscenza di pignoramenti o procedure forzose sulle giacenze di tesoreria.

9 Conclusioni

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Via IV Novembre 2
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
p.i./c.f.: 03029240151

OGGETTO: Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 – Attestazione. Art. 153, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto **ZENDRA Rag. ERMANNO**, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI);

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

ESAMINATI gli schemi del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;

PREDISPOSTA la nota integrativa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e dei vigenti principi contabili;

VERIFICATE la veridicità, la compatibilità e la conformità delle previsioni di entrata e di spesa ivi iscritte rispetto agli atti ed alle informazioni a disposizione dello scrivente Servizio;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 153, comma 4;

RICHIAMATE, inoltre, le vigenti disposizioni normative in materia di finanza e fiscalità locale;

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanata la Legge di bilancio 2020 e che, pertanto, la programmazione di bilancio 2020/2022 è stata predisposta in relazione alla legislazione vigente;

APPURATO che dal 01.07.2018 è operativo il nuovo sistema denominato "SIOPE +" che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Trezzano sul Naviglio non ha partecipato alla sperimentazione dei sistemi contabili;
- dal 01.01.2015 è stato avviato il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e dei connessi principi contabili;
- dall'anno 2016 il bilancio predisposto in relazione agli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 esplica pienamente la propria funzione autorizzatoria;
- l'attuazione del sistema di bilancio armonizzato, con tutte le sue evoluzioni applicative, comporta la necessità di garantire l'aderenza della struttura contabile dell'Ente al piano dei conti ministeriale;

RICHIAMATO altresì il Decreto Ministeriale 1 marzo 2019 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’economia delle finanze 1 agosto 2019 concernente “Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011”;

EVIDENZIATO che con i predetti decreti sono stati apportati aggiornamenti significativi ai principi contabili allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nonché agli schemi contabili annessi al medesimo decreto;

APPURATO, in particolare, che il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio annesso al Decreto Ministeriale 1 agosto 2019 si renderà per la prima volta applicabile con il rendiconto 2019, fermo restando l’obbligo di predisposizione nel caso di applicazione del risultato contabile di amministrazione al bilancio di previsione in argomento;

V E R I F I C A T O

- che i documenti previsionali e programmatici sono stati formati nell’osservanza delle norme e dei principi giuridici e contabili anche in relazione alle innovazioni dettate dal D.Lgs. 118/2011;
- che il Comune di Trezzano sul Naviglio, in relazione ai dati di pre-consuntivo ed all’andamento della gestione, rispetterà integralmente gli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2019;
- che gli schemi del progetto di bilancio 2020/2022 sono compatibili con le esigenze di armonizzazione dei sistemi contabili;
- che risultano rispettati tutti i principi di bilancio prescritti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
- che risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i vigenti principi contabili;
- che, in relazione alle spese in conto capitale, risultano acquisite le informazioni necessarie per la corrispondente rappresentazione contabile in base a criteri di “esigibilità”;
- che i Responsabili di Servizio non hanno segnalato, in relazione al settore di pertinenza, debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, incidenti sulla programmazione 2020/2022;
- che non esiste disavanzo di amministrazione pregresso da ripianare;
- che non esiste disavanzo tecnico derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui da ripianare;
- che la programmazione reca puntuale previsione degli stanziamenti contabili idonei alla movimentazione del c.d. “fondo pluriennale vincolato”, al fine di registrare efficacemente le scelte operate ed i connessi tempi di impiego e di utilizzo delle risorse acquisite dall’Ente che necessitano talvolta di un periodo di tempo ultrannuale per la concreta realizzazione della spese e degli interventi previsti;
- che la formazione degli strumenti di bilancio ha tenuto conto dell’incidenza delle entrate e delle spese di carattere non ripetitivo, come definite e disciplinate dall’art. 25, comma 1, lett. b) al D.Lgs. 118/2011 della L. 31.12.2009 n. 196 e dal punto 9.11.3 del principio contabile applicato allegato 4/1;
- che in data odierna non risulta approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, benché la medesima risulti essenzialmente delineata in funzione dei contenuti del fabbisogno corrispondente 2019/2021 – avente portata triennale – ed in base alle esigenze di reclutamento del nuovo triennio;
- che in sede previsionale non è stato ipotizzato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto 2019;
- che l’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzo dei proventi delle alienazioni patrimoniali prevista dall’art. 1, comma 866 della legge 205/2017;

- che l'ente, in sede di predisposizione della propria programmazione, ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del D.L. 78/2015 per l'anno 2020;
- che l'ente nella propria programmazione ha opportunamente accantonato un fondo finalizzato alla copertura degli oneri diretti ed indiretti connessi al rinnovo contrattuale per il comparto dei lavoratori dipendenti;
- che i Responsabili dei Servizi interessati non hanno segnalato la necessità di integrare gli accantonamenti esistenti per il contenzioso legale in essere;
- che l'approvazione della programmazione di bilancio 2020/2022 entro il 31.12.2019 comporterà l'applicazione del regime premiale previsto dall'art. 21-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 e dall'art. 1, comma 905 della L. 145/2018;

V I S T E

le proposte di stanziamento predisposte dai singoli Responsabili in merito alle quali, stante la natura specialistica delle previsioni ivi contenute, non si ritiene di formulare alcuna osservazione;

A T T E S T A

PER QUANTO ESPRESSAMENTE DEMANDATO ALLA COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DALL'ART. 153 DEL D.LGS. 267/2000:

1. che le previsioni di entrata iscritte nel Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono veritiere e conformi agli atti ed alle informazioni a disposizione dello scrivente Servizio. Le previsioni sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite;
2. che le previsioni di spesa iscritte nel Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 risultano essere compatibili con l'entità delle risorse previste, tenuto conto della capacità complessiva di indebitamento dell'Ente. Le previsioni sono state formulate dai Responsabili, in relazione alla specialità delle singole attività gestite; esse sono conformi agli atti ed alle informazioni a disposizione dello scrivente Servizio;
3. che le previsioni di cassa 2020 sono state formate, singolarmente per ciascuna entrata e spesa, in relazione agli incassi e pagamenti attesi, evidenziando che la programmazione dei flussi consente il perseguimento a fine esercizio di un fondo di cassa non negativo;
4. che risultano rispettati tutti i principi di bilancio prescritti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000;
5. che la simulazione degli equilibri secondo i prospetti contenuti nel Decreto Ministeriale 1 agosto 2019, applicabili obbligatoriamente dal rendiconto 2019, riconferma l'attitudine del bilancio finanziario al perseguimento di ottimali condizioni di equilibrio anche in relazione alle mutevoli disposizioni normative;
6. che risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i vigenti principi contabili;
7. che risulta integralmente rispettata per ciascun esercizio del triennio la capacità di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

8. che l'importo delle anticipazioni di tesoreria, iscritto al Titolo VII° delle entrate ed al Titolo V° delle spese, è compatibile con i limiti di indebitamento a breve termine fissati dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 ed è rappresentativa della richiesta operata con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 28.10.2019. Nella spesa corrente trovano puntuale allocazione le dotazioni necessarie a fronteggiare gli interessi passivi e gli oneri finanziari determinati dall'utilizzo della predetta anticipazione. L'ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 28.10.2019, ha altresì autorizzato l'utilizzo delle entrate a specifica in termini di cassa di destinazione, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria richiesta;
9. che nell'apposito programma di ciascun esercizio del triennio considerato è stato iscritto il fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000; si è altresì proceduto allo stanziamento di apposito fondo di riserva di cassa in osservanza ai vigenti principi;
10. che all'apposito programma di ciascun esercizio del triennio considerato è stato iscritto il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; detta quota è stata stanziata in funzione dei metodi di quantificazione e stima previsti dai vigenti principi contabili ed in relazione alla gradualità prevista per l'introduzione del sistema (95% per l'anno 2020 - 100% a far data l'anno 2021) – tali valutazioni e conteggi sono contenuti in specifico registro riepilogativo e di dettaglio (a cui si rinvia per approfondimenti) che costituisce compendio contabile alla manovra di bilancio in argomento;
11. che nella programmazione triennale risultano iscritti fondi spese e fondi rischi che formeranno oggetto di monitoraggio costante nel corso della gestione, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze di cautela finanziaria; nella programmazione di bilancio 2020 trova altresì puntuale allocazione il fondo di garanzia per i debiti commerciali previsto dall'art. 1, commi 858 e successivi della Legge 30.12.2018 n. 145, in relazione all'attesa evoluzione dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti e del presunto stock di debiti che risulteranno scaduti alla data del 31.12.2019;
12. che le previsioni di competenza contenute nella programmazione di bilancio 2020/2022 consentono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica calibrati in relazione alla normativa vigente;

C O M U N I C A

- che, nell'esigenza di prevenire gravi pregiudizi agli equilibri di bilancio in seguito al verificarsi di eventi difformi rispetto alle previsioni, in conformità alle norme generali di contabilità, il rilascio dei pareri di regolarità contabile e dei visti attestanti la copertura finanziaria sui successivi provvedimenti di impegno delle spese avverrà previo accertamento del regolare andamento della gestione e previa acquisizione degli atti accertativi delle risorse finanziarie previste nella programmazione di riferimento;
- l'esigenza di adottare, nel corso della gestione, tutte le cautele idonee alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento all'andamento delle poste contabili non ricorrenti ed al monitoraggio sul mantenimento delle condizioni di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- che la gestione finanziaria di competenza e di cassa dovrà essere attuata in stretta correlazione agli obiettivi di finanza pubblica ed in considerazione della necessità di prevenire l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Le previsioni generali del bilancio potranno tradursi in atti con-

cludenti solo in presenza della necessaria conformità dei medesimi agli equilibri generali e di competenza. Sebbene il monitoraggio sull'andamento contabili competa in via esclusiva al Servizio Finanziario, è bene evidenziare che tutti i Responsabili dovranno adoperarsi affinché la propria gestione sia finalizzata al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si rammenta, in particolare, quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."*;

- che l'impiego di entrate a specifica destinazione verrà autorizzato esclusivamente ad avvenuta verifica dell'integrale rispetto dei vincoli sottesi e connessi alla natura ed alla specificità della risorsa;

D I C H I A R A

che nell'esercizio delle proprie funzioni, culminate con la formulazione della presente attestazione, ha agito in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

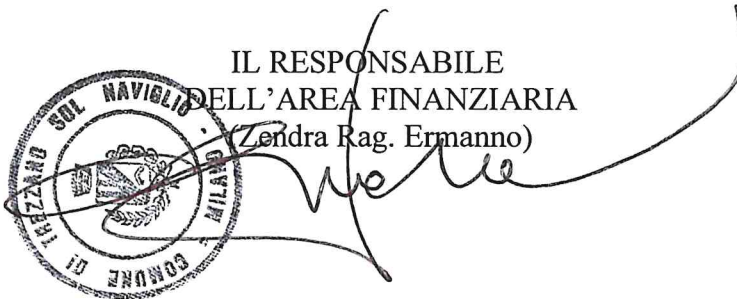
R I N V I A

alla nota integrativa all'uopo predisposta per eventuali approfondimenti di carattere tecnico-contabile relativi alla programmazione 2020/2022.

In fede.

Trezzano sul Naviglio, li 31.10.2019

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
(Zendra Rag. Ermanno)





**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 183 del 11/10/2019

ORIGINALE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **12:00** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	VICE SINDACO	Presente
DE FILIPPI MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Presente
DAMIANI LEO	ASSESSORE	Presente
IORIO GIULIA	ASSESSORE	Presente
VENTACOLI BEATRICE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GENERALE FOLLI ALBERTO .

Il Sig. BOTTERO FABIO assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il comma 1 dell'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone *"Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*;

il comma 3 dell'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone *"Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità..."*;

Verificato che ai sensi del D.M. 16 Gennaio 2018 n.14, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinato alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare e se trattasi di lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Visto l'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2020-2021-2022 contenente gli interventi da realizzare, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, individuato con Deliberazione della G.C. n° 182 del 11/10/2019;

Ravvisato che, così come si evince dalle schede allegate, il Responsabile Unico del Procedimento, ha attestato la compatibilità urbanistica ed ambientale dei singoli interventi previsti per l'annualità 2020;

Considerato che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 2020 - 2021 - 2022, è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere confermata ai fini del recepimento nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, evidenziando che il presente programma, pertanto, potrà - in quella sede - essere modificato in relazione alle modalità di finanziamento;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020" e che alla competente Area Infrastrutture, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 28/01/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (peg) per il triennio 2019/2021";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2019 avente ad oggetto: "Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2019/2021 - art. 175 del

d.lgs. 18.08.2000 n. 267”;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22/07/2019 avente ad oggetto: “Esercizio Finanziario 2019: Assestamento Generale del Bilancio - salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - artt. 175 e 193 del d.lgs. 267/2000”;

VISTO l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. Di adottare, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione dell’Ente, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco annuale 2020.
2. Di dare atto che le eventuali modifiche al presente Programma che verranno disposte per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa, saranno disposte con deliberazione dei competenti Organi, non soggette ad altre misure di pubblicità se non quelle proprie degli atti deliberativi in forma di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 16.01.2018 n°14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
3. Di demandare al Responsabile Area Infrastrutture - quale referente del Programma - la predisposizione di tutti gli atti e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione.
4. Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale adottati con il presente atto, saranno pubblicati sul profilo di questa Amministrazione Comunale al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi del primo periodo di cui all’art. 5 comma 5 del D.M. 16.01.2018 n°14 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Al fine di adempiere alla Circolare del Dicastero dell’Interno formulata in data 17.02.2018, di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, per garantire il rispetto dei tempi amministrativi delle successive fasi propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2020.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
BOTTERO FABIO

II SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
FOLLI ALBERTO

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	359.315,14	0,00	0,00	359.315,14
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.047.315,14	0,00	0,00	1.047.315,14

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 181 del Codice (6)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
I63B89000000001	PALESTRA/PISCINA VIA MORONA	SI INTENDE RIPRENDERE L'ESECUZIONE DELL'OPERA UNA VOLTA REPERTI I NECESSARI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI	REGIONALE	1989	1.058.736,64	914.128,71	2.386.030,87	542.279,74	16.43	CAUSE TECNICHE:PROTRARSI DI CIRCOSTANZE SPECIALI CHE HANNO DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O L'ESIGENZA DI UNA VARIANTE PROGETTUALE	NO	B) I LAVORI DI REALIZZAZIONE, AVVIATI, RISULTANO INTERROTTI OLTRE IL TERMINE CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER L'ULTIMAZIONE NON SUSSISTENDO ALLO STATO, LE CONDIZIONI DI RIAVVIO DEGLI STESSI. (ART. 1	NO	PREVISTA IN PROGETTO	NO	SI		NO

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C- collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
I03029240151201900001		I67H18001210004	2020	ROSATO MANUEL	NO	NO	030	015	220	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PRIORITA MASSIMA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		31-12-2020	0,00			
I03029240151201900006		I65B18000540005	2020	ROSATO MANUEL	NO	NO	030	015	220	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	BONIFICA MCA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO"	PRIORITA MASSIMA	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00		31-12-2020	0,00			
I03029240151201900007		I61B18000430005	2020	ROSATO MANUEL	NO	NO	030	015	220	ITC45	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA RIMEMBRANZE	PRIORITA MEDIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		31-12-2020	0,00			
L03029240151202000004		I67H17000630004	2020	ROSATO MANUEL	NO	NO	030	015	220	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	OPERE DI ADEGUAMENTO CAVALCAVIA COMUNALE SS 494 NUOVA VIGEVANESE	PRIORITA MASSIMA	129.315,14	0,00	0,00	0,00	129.315,14		31-12-2020	0,00			

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
I03029240151201900001	I67H18001210004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	ROSATO MANUEL	230.000,00	230.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000551385	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	
I03029240151201900006	I65B18000540005	BONIFICA MCA SCUOLA ELEMENTARE "L. BASSO"	ROSATO MANUEL	488.000,00	488.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DEFINITIVO	0000551385	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	
I03029240151201900007	I61B18000430005	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA RIMEMBRANZE	ROSATO MANUEL	200.000,00	200.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L03029240151202000004	I67H17000630004	OPERE DI ADEGUAMENTO CAVALCAVIA COMUNALE SS 494 NUOVA VIGEVANESE	ROSATO MANUEL	129.315,14	129.315,14	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Migloramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
ROSATO MANUEL

Note:
(1) breve descrizione dei motivi



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2019 / 2584
AREA INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 ED ELENCO
ANNUALE 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/10/2019

IL FUNZIONARIO
ROSATO MANUEL

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 183 del 11/10/2019

Area AREA INFRASTRUTTURE

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 14/10/2019 al 29/10/2019

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 30/10/2019

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. GIUSEPPE CARDILLO

Dott.ssa MARIA PINI

Dott. GIANLUIGI BROCCHI

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 31 del 14.11.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118](#) e la versione aggiornata dei [principi contabili](#) generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 14.11.2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. GIUSEPPE CARDILLO

Dott.ssa MARIA PINI

Dott. GIANLUIGI BROCCHI

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018.....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	14
La nota integrativa.....	15
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	16
Verifica della coerenza interna	16
Verifica della coerenza esterna	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021.....	19
A) ENTRATE.....	19
Entrate da fiscalità locale	19
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	20
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	20
Sanzioni amministrative da codice della strada	21
Proventi dei beni dell'ente	21
Proventi dei servizi pubblici	22
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	22
Spese di personale	23
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	23
Spese per acquisto beni e servizi	24
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	24
Fondo di riserva di competenza	26
Fondi per spese potenziali.....	27
Fondo di riserva di cassa	27
ORGANISMI PARTECIPATI	28
SPESE IN CONTO CAPITALE	30
INDEBITAMENTO	32
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	33
CONCLUSIONI	34

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Trezzano sul Naviglio, nominato con delibera consiliare n. 41 del 26.09.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 08.11.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data con delibera n. 203 del 31.10.2019, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

(risultano totalmente negativi i seguenti prospetti: il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione)

- nell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - la proposta di deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- necessari per l'espressione del parere:
 - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 - programma del fabbisogno di personale 2019/2021, ancora vigente per l'anno 2020 (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
 - la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007 (*contenuto nel DUP*);
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 del D.L.112/2008) (*contenuto nel DUP*);
 - il programma biennale forniture/servizi 2019-2020, ancora vigente per l'anno 2020, di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D. L. n.112/2008 (*contenuto nel DUP*);
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
 - l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
 - l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 28.12.2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 provvederà all'aggiornamento degli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 29.04.2019 il rendiconto di gestione per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 26.04.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

Il collegio ha formulato, nella medesima relazione, "considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione".

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	8.822.140,96
di cui:	
a) Fondi vincolati	405.957,07
b) Fondi accantonati	8.198.874,48
c) Fondi destinati ad investimento	144.906,27
d) Fondi liberi	72.403,14
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	8.822.140,96

Non esiste, pertanto, disavanzo di amministrazione da ripianare

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità:	2.006.301,82	0,00	2.751.057,32
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	638.683,85
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	357.961,44	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione							
BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	272.113,13	124.826,23	130.917,23	130.891,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	1.703.690,54	161.000,00	23.000,00	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	328.775,48	-		
	- di cui avanzo - utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	-	1.508.593,79		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.851.589,02	previsione di competenza previsione di cassa	15.947.881,63 15.600.401,51	16.042.000,00 15.352.000,00	15.442.000,00	15.442.000,00
20000	Trasferimenti correnti	786.192,16	previsione di competenza previsione di cassa	1.728.136,68 1.761.202,90	1.500.761,00 1.683.682,42	1.499.735,79	1.498.710,57
30000	Entrate extratributarie	5.353.160,92	previsione di competenza previsione di cassa	5.360.757,17 5.863.380,17	5.390.797,87 5.390.797,87	5.401.757,87	5.401.757,87
40000	Entrate in conto capitale	-	previsione di competenza previsione di cassa	1.745.348,50 1.761.820,97	878.790,14 878.790,14	629.000,00	629.000,00
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	-	-
60000	Accensione prestiti	-	previsione di competenza previsione di cassa	280.000,00 317.177,96	200.000,00 200.000,00	-	-
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza previsione di cassa	5.400.000,00 5.400.000,00	5.900.000,00 5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	232.200,31	previsione di competenza previsione di cassa	3.467.000,00 3.483.926,00	3.464.000,00 3.464.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00
TOTALE TITOLI		16.223.142,41	previsione di competenza previsione di cassa	34.129.123,98 34.387.909,51	33.576.349,01 33.069.270,43	32.336.493,66	32.335.468,44

BILANCIO DI PREVISIONE						
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	4.942.894,89	previsione di competenza	22.335.686,62	22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05
		di cui già impegnato*		6.354.409,39	3.357.999,63	1.844.862,77
		di cui fondo pluriennale vincolato	124.826,23	130.917,23	130.891,00	130.891,00
		previsione di cassa	21.358.583,01	19.221.329,78		
SPESE IN CONTO CAPITALE	800.137,22	previsione di competenza	4.092.374,63	1.321.776,98	752.486,84	860.986,84
		di cui già impegnato*		138.000,00	23.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	161.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.132.882,21	1.892.703,89		
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	(0,00)
		previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza	938.641,88	869.079,42	800.740,83	631.887,55
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	938.641,88	869.079,42		
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	5.400.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	5.400.000,00	5.900.000,00		
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	819.145,55	previsione di competenza	3.467.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00
		di cui già impegnato*		-	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	(0,00)
		previsione di cassa	3.643.898,66	3.464.000,00		
TOTALE TITOLI	6.562.177,66	previsione di competenza	36.433.703,13	33.862.175,24	32.490.410,89	32.466.359,44
		di cui già impegnato*		6.492.409,39	3.380.999,63	1.844.862,77
		di cui fondo pluriennale vincolato	285.826,23	153.917,23	130.891,00	130.891,00
		previsione di cassa	35.674.005,76	31.547.113,09		

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

Non esistono situazioni riconducibili a "disavanzo tecnico", come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D.Lgs 118/2011.

Non risulta altresì "avanzo tecnico", come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs. 118/2011.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	124.800,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	161.000,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse: fondi di bilancio	26,23
TOTALE	285.826,23

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.508.593,79
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.352.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.683.682,42
3	Entrate extratributarie	5.390.797,87
4	Entrate in conto capitale	878.790,14
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00
6	Accensione prestiti	200.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.900.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.464.000,00
	TOTALE TITOLI	33.069.270,43
	TOTALE GENERALE ENTRATE	34.577.864,22

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	19.221.329,78
2	Spese in conto capitale	1.892.703,89
3	Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00
4	Rimborso di prestiti	869.079,42
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	5.900.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.464.000,00
	TOTALE TITOLI	31.547.113,09
	SALDO DI CASSA	3.030.751,13

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE - CASSA - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		0,00	0,00	1.508.593,79
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	9.851.589,02	15.947.881,63	25.799.470,65	15.352.000,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	786.192,16	1.728.136,68	2.514.328,84	1.683.682,42
3	<i>Entrate extratributarie</i>	5.353.160,92	5.360.757,17	10.713.918,09	5.390.797,87
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	-	1.745.348,50	1.745.348,50	878.790,14
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	280.000,00	280.000,00	200.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	5.400.000,00	5.400.000,00	5.900.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	232.200,31	3.467.000,00	3.699.200,31	3.464.000,00
	TOTALE TITOLI	16.223.142,41	34.129.123,98	50.352.266,39	33.069.270,43
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	16.223.142,41	34.129.123,98	50.352.266,39	34.577.864,22
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	4.942.894,89	22.335.686,62	27.278.581,51	19.221.329,78
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	800.137,22	4.092.374,63	4.892.511,85	1.892.703,89
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	-	938.641,88	938.641,88	869.079,42
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	5.400.000,00	5.400.000,00	5.900.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	819.145,55	3.467.000,00	4.286.145,55	3.464.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.562.177,66	36.433.703,13	42.995.880,79	31.547.113,09
	SALDO DI CASSA				3.030.751,13

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.508.593,79			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		124.826,23	130.917,23	130.891,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.933.558,87	22.343.493,66	22.342.468,44
			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05
- fondo pluriennale vincolato			130.917,23	130.891,00	130.891,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.729.500,00	1.863.900,00	1.961.900,00
			2.706.631,36	2.488.633,85	2.488.633,85
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		869.079,42	800.740,83	631.887,55
			-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			81.986,84	100.486,84	231.986,84
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		81.986,84	100.486,84	231.986,84
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					

Non risultano entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

L'importo di euro 81.986,84 (anno 2020) di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- risorse D.Lgs. 50/2016 per funzioni tecniche destinate a miglioramento tecnologico: Euro 4.961,25;
- sanzioni amministrative C.d.S. per investimenti (quota vincolata): Euro 10.000,00;
- attribuzione erariale per piano di sicurezza a valenza (scuole/strade/strutture): Euro 67.025,59.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2020-2022, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio, negli esercizi 2020-2022, non si è avvalso di tale facoltà.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art. 1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Recupero evasione tributaria	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tasse di concorso	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Quota integrativa una tantum ATEM	18.760,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	526.935,40	342.246,08	147.931,70
Recuperi extratributari straordinari	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Rimborsi per censimenti e consultazioni elettorali	3.948,00	3.948,00	3.948,00
Quote da quadri economici per funzioni tecniche	24.806,25	24.806,25	24.806,25
Totale	2.266.449,65	1.463.000,33	1.268.685,95

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Censimenti e consultazioni elettorali	3.948,00	3.948,00	3.948,00
Funzioni tecniche	19.845,00	19.845,00	19.845,00
Spese per concorsi e procedure di reclutamento	5.755,00	5.755,00	5.755,00
Rimborso danni e franchigie assicurative	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Prestazioni professionali non ricorrenti	35.100,00	20.000,00	20.000,00
Personale a tempo determinato/erogazioni non ricorr.	330.605,00	330.605,00	330.605,00
Restituzione di entrate	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Oneri connessi ad entrate N/R (tributi, sanzioni, diritti)	293.300,00	208.300,00	208.300,00
Progetti straordinari sportivi/culturali/sicurezza urbana	17.500,00	12.500,00	12.500,00
Accantonamenti a fondi di parte corrente	2.856.631,36	2.538.633,85	2.538.633,85
Totale	3.624.484,36	3.211.386,85	3.211.386,85

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP non è stato richiesto parere dell'organo di revisione; sulla relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione in data odierna ha espresso parere con verbale n. 9 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 182 e n. 183 del 11.10.2019 è stato nominato il responsabile unico del procedimento ed adottato lo schema triennale OO.PP. 2020/2022 ed annesso elenco annuale 2020.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 e l'ipotesi di attuazione del relativo cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del correlato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6

e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma biennale 2019/2021 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.278 del 21.12.2018; fermo restando la validità per scorrimento di detta programmazione, si invita l'Ente ad aggiornare la programmazione di dettaglio per il nuovo biennio, in conformità agli stanziamenti finanziari autorizzatori.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Il programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 18.01.2019, aggiornato successivamente con delibera della Giunta Comunale n. 153 del 25.07.2019, così come previsto dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA".

Considerata la validità per scorrimento, l'Amministrazione comunale dà continuità alla programmazione in essere; si invita tuttavia l'Ente ad aggiornare la programmazione di dettaglio per il nuovo triennio, in conformità agli stanziamenti finanziari autorizzatori.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il piano è tradotto nell'ambito del DUP e relativa nota di aggiornamento, ferma restando la disapplicazione normativa prevista dall'art. 1, comma 905 della L. 145/2018.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 18.06.2019 è stato approvato il rendiconto 2018 al piano di razionalizzazione della spesa approvato per il triennio 2017/2019. Su tale rendiconto l'organo di revisione ha espresso parere favorevole (verbale n. 18 del 14.06.2019).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29.03.2019 è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione della spesa per il triennio 2019/2021, ad integrazione di quanto contemplato in via generale dal DUP.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Nel triennio 2020/2022 – esercizio 2020 è prevista l'alienazione dell'area di un'area comunale (identificata al catasto al Foglio 7, Mappale 6) per l'importo di Euro 90.475,00, in conformità alla perizia di stima redatta dal Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018 n. 145 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 della medesima legge richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

La programmazione di bilancio 2020/2022 è stata predisposta nel rispetto degli equilibri generali di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011; la programmazione è, pertanto, idonea al perseguimento del prescritto risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'Organo di revisione raccomanda all'Ente il puntuale monitoraggio della gestione al fine di garantire il rispetto del nuovo dettato normativo.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il Comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,80% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 7.999,99)

Scaglione	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
0,8	3.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs. 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TARI (il Comune non applica TASI), è così composto:

IUC	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Totale	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha altresì previsto nel bilancio 2020/2022 fra i servizi conto terzi, la somma di euro 200.000,00 per TEFA provinciale.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI), il Comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Altri Tributi	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP/DPA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOSAP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018	Residuo al 31/12/2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.452.525,00	1.452.525,00	1.100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
TARI	231.374,10	220.379,67	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.683.899,10	1.672.904,67	1.400.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		926.338,87	333.900,00	821.902,00	504.200,00	504.200,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti, tenuto conto in particolar modo dell'esperienza accertativa 2018/2019. Fra le spese trovano allocazione le spese connesse al servizio accertamento tributario (anno 2020: Euro 240.000,00 – anni 2021/2022: Euro 155.000,00/anno).

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente (escluse monetizzazioni di standard urbanistici):

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	509.864,29	0,00	509.864,29
2019 (previsioni)	730.000,00	0,00	730.000,00
2020 (previsioni)	560.000,00	60.000,00	500.000,00
2021 (previsioni)	560.000,00	60.000,00	500.000,00
2022 (previsioni)	560.000,00	60.000,00	500.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Si rileva che, dall'anno 2020, le sanzioni urbanistiche sono state riallocate al Titolo III° delle entrate per effetto della classificazione contemplata dal piano dei conti integrato ministeriale, ferma restando la disciplina dei relativi vincoli di utilizzo.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa; la Giunta comunale ha assunto specifica deliberazione in merito (n. 200 del 31.10.2019).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	874.142,50	920.150,00	920.150,00
Percentuale fondo (%)	49,95%	52,58%	52,58%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta (quota al lordo):

- euro 1.750.000,00 per sanzioni ex art. 208, comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art. 142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 199 in data 31.10.2019 la somma di euro 851.357,50 (previsione 2020 al netto FCDE, aggi esattoriali e rimborsi/oneri rettificativi di entrata) è stata destinata per il 50% (euro 425.678,75) agli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 25.600,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 415.678,75;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 10.000,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione ERP	226.000,00	226.000,00	226.000,00
Altri fitti attivi	84.556,58	84.556,58	84.556,58
TOTALE PROVENTI DEI BENI	310.556,58	310.556,58	310.556,58
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	28.082,76	29.560,80	29.560,80
Percentuale fondo (%)	9,04%	9,52%	9,52%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti; le svalutazioni attengono unicamente all'ambito degli affitti E.R.P.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2020
Asilo nido	174.370,00	689.998,69	25,27%
Iniziative culturali ed artistiche	10.000,00	10.149,00	98,53%
Impianti sportivi	74.280,00	242.530,17	30,63%
Mense scolastiche e non	1.166.000,00	1.598.300,00	72,95%
Uso locali non istituzionali	6.000,00	7.000,00	85,71%
Centri estivi	59.000,00	80.500,00	73,29%
Servizi sociali	12.000,00	63.685,00	18,84%
Servizio pre e post scuola	50.000,00	93.307,00	53,59%
Totale	1.551.650,00	2.785.469,86	55,71%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	43.000,00	6.152,01	43.000,00	6.475,80	43.000,00	6.475,80
Impianti sportivi	74.280,00	1.206,68	104.000,00	1.778,40	104.000,00	1.778,40
Mense scolastiche e non	1.112.500,00	165.659,91	1.112.500,00	174.378,85	1.112.500,00	174.378,85
Servizi sociali	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTALE	1.241.780,00	173.018,60	1.271.500,00	182.633,05	1.271.500,00	182.633,05

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 201 del 31.10.2019, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 55,71%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 173.018,60 (anno 2020).

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha ritenuto di adeguare le tariffe dei servizi a domanda individuale, prevedendo esplicitamente l'applicazione di quelle vigenti nell'anno 2018.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	4.446.736,00	4.283.566,00	4.283.566,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	257.290,00	251.255,00	251.255,00
103	Acquisto di beni e servizi	12.880.788,50	12.847.074,73	12.876.048,50
104	Trasferimenti correnti	552.860,00	552.860,00	552.860,00
105	Trasferimenti di tributi			
106	Fondi perequativi			
107	Interessi passivi	379.019,15	339.138,53	301.130,05
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	106.400,00	106.400,00	106.400,00
110	Altre spese correnti	3.484.225,19	3.192.888,96	3.238.225,50
Totale		22.107.318,84	21.573.183,22	21.609.485,05

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno del personale in essere, considerata la validità per scorrimento e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 4.376.082,09, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 397.687,00.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese da macroaggregato 101	4.470.840,15	4.446.736,00	4.283.566,00	4.283.566,00
Spese da macroaggregato 103				
Irap da macroaggregato 102	251.087,22	140.690,00	134.800,00	134.800,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: formazione, spese viaggio	2.513,20	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	4.724.440,57	4.601.926,00	4.432.866,00	4.432.866,00
(-) Componenti escluse (B)	348.358,48	490.960,00	472.950,00	472.950,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.376.082,09	4.110.966,00	3.959.916,00	3.959.916,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 4.376.082,09.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2020-2022 è di euro 170.000,00/anno. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

L'ente *rientra* nella previsione di cui all'art. 21 bis, comma 2 del D.L. 50/2017 e dell'art. 1, comma 905 della L. 145/2018 e, pertanto, è esonerato dall'applicazione di talune norme concernenti l'obbligo della riduzione di spese a seguito dell'espressa disapplicazione delle norme ivi citate.

Non sono segnalate spese per mostre.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluenndo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (l'ente non si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente; l'Ente ha predisposto, a tal fine, un registro riepilogativo delle svalutazioni effettuate, evidenziandone il trend storico, i conteggi e le scelte di metodo effettuate.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	16.042.000,00	1.524.712,00	1.524.712,00	0,00	9,50%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.390.797,87	1.181.919,36	1.181.919,36	0,00	21,92%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	878.790,14		0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	24.012.349,01	2.706.631,36	2.706.631,36	0,00	11,27%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	22.933.558,87	2.706.631,36	2.706.631,36	0,00	11,80%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.078.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO	ACC.TO EFFETTIVO	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.442.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	8,06%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.499.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.401.757,87	1.244.633,85	1.244.633,85	0,00	23,04%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	22.972.493,66	2.488.633,85	2.488.633,85	0,00	10,83%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	22.343.493,66	2.488.633,85	2.488.633,85	0,00	11,14%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.442.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	8,06%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.498.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.401.757,87	1.244.633,85	1.244.633,85	0,00	23,04%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	22.971.468,44	2.488.633,85	2.488.633,85	0,00	10,83%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	22.342.468,44	2.488.633,85	2.488.633,85	0,00	11,14%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 100.466,60 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 117.154,11 pari allo 0,54% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 162.490,65 pari allo 0,75% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altri accantonamenti: 10% proventi da alienazione da destinare (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	9.047,50	0,00	0,00
TOTALE	62.077,50	53.030,00	53.030,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Alla missione di spesa 20 risulta altresì accantonata, per il solo anno 2020, una quota a fondo di garanzia debiti commerciali di Euro 100.000,00; i relativi criteri di calcolo trovano esplicita evidenza nell'ambito della nota integrativa.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL non essendo inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (euro 100.466,60, pari allo 0,47% delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di operare nuove esternalizzazioni di servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018; sul sito internet comunale sono riportati gli estremi dei link ove è possibile reperire detti documenti.

Non risultano società partecipate che nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite e che, conseguentemente, hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Adeguamento statuti

La partecipata Cap Holding S.p.A ha adeguato il proprio statuto societario alle norme del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Collegio invita l'Ente a pubblicare i relativi dati sul sito internet istituzionale.

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2018, non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017 (deliberazione consiliare n. 39 del 27.09.2017), alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano formare oggetto di razionalizzazione,

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 18.12.2018 (e pertanto entro il 31.12.2018), con proprio provvedimento motivato (delibera consiliare n. 70 del 18.12.2018), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Tale provvedimento ha riconfermato la partecipazione in Cap Holding S.p.A. (partecipata dal Comune allo 0,98% - affidataria diretta di servizi di interesse generale) già sancita con la revisione straordinaria operata nell'anno 2017.

Per Naviglio Lombardi S.c.a.r.l. proseguono le relative procedure di liquidazione, in attuazione alle volontà già espresse dal Comune.

Non esistono ulteriori partecipazioni da dismettere.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 10.01.2019.

Il Collegio raccomanda che tale piano venga comunicato anche alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016. Entro il 31.12.2019 dovrà essere disposta la nuova razionalizzazione periodica.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale delle società controllate (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non detiene partecipazioni di controllo; non sono stati pertanto assunti provvedimenti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		161.000,00	23.000,00	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.278.790,14	629.000,00	629.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		200.000,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		81.986,84	100.486,84	231.986,84
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.321.776,98 23.000,00	752.486,84 -	860.986,84 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	-	-

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili

Nel triennio 2020/2022 non sono previste spese per acquisto immobili.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2020	2021	2022
Interessi passivi (al netto contributi c/interessi)	362.598,98	323.743,57	286.760,31
entrate correnti	23.657.009,81	23.036.775,48	22.933.558,87
% su entrate correnti	1,53%	1,41%	1,25%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	8.521.879,60	8.753.186,26	7.814.544,38	7.145.464,96	6.344.724,13
Nuovi prestiti (+)	1.085.587,07	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	854.280,41	938.641,88	869.079,42	800.740,83	631.887,55
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	8.753.186,26	7.814.544,38	7.145.464,96	6.344.724,13	5.712.836,58
Nr. Abitanti al 31/12	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
Debito medio per abitante	413,47	369,13	337,53	299,70	269,86

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	454.380,03	394.573,16	362.598,98	323.743,57	286.760,31
Quota capitale	854.280,41	938.641,88	869.079,42	800.740,83	631.887,55
Totale fine anno	1.308.660,44	1.333.215,04	1.231.678,40	1.124.484,40	918.647,86

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie; non sono stati pertanto costituiti accantonamenti.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze delle previsioni attuali 2019-2021;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le relative risorse finanziarie.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2020, 2021 e 2022, gli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto delle innovazioni normative contenute nella L. 30.12.2018 n. 145 – commi da 819 a 826.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sulla Nota di aggiornamento al DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. GIUSEPPE CARDILLO

Dott.ssa MARIA PINI

Dott. GIANLUIGI BROCCHI

(documento firmato digitalmente)

CONSEGNA TO IN SEGRETA 17.12.2019
[Signature]

Dichiarazione di voto sul Bilancio previsionale 2020/2022

I sottoscritti consiglieri comunali

- Visti lo schema di Bilancio previsionale proposto dalla Giunta Comunale, la Nota Integrativa e il parere dei Revisori
- Evidenziata la propria valutazione critica sulla generale situazione di Bilancio dell'Ente
- Ritenendo la proposta di Bilancio avanzata dalla Giunta Comunale non meritevole di approvazione per le motivazioni esposte nel dibattito
- Considerato che il Sindaco e i Consiglieri di Maggioranza respingono pregiudizialmente, per il solo fatto di essere maggioranza, ogni proposta avanzata dai Consiglieri di Opposizione
- Preso atto che non ci sono al momento le condizioni per un proficuo confronto amministrativo

Comunicano

- per protesta l'abbandono dell'Aula non prendendo parte alla votazione sul Bilancio previsionale

Zina Villa Movimento 5 Stelle

Giorgio Ghilardi - Lega Salvini

Antonino Puleo - Lega Salvini

Cristina Cavagna - Lega Salvini

Ivano Padovani

Giuseppe Russomanno - Lista Civica Controcorrente

[Handwritten signatures in black, green, and blue ink corresponding to the listed councilors]



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2019 / 3024

Servizio Ragioneria, Bilancio e Società Partecipate

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/12/2019

IL FUNZIONARIO
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2019 / 3024

Servizio Ragioneria, Bilancio e Società Partecipate

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis , si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 11/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 75 del 17/12/2019

Servizio Servizio Ragioneria, Bilancio e Società Partecipate

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI..

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 07/01/2020 al 22/01/2020

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 23/01/2020

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)